



Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

Ordinanza N° 49 del 30/12/2017

OGGETTO: MISURE CAUTELARI PER LA PREVENZIONE DI PERICOLI ALL'INCOLUMITA' PUBBLICA E AGLI ANIMALI NELL'IMPIEGO DI ARTICOLI PIROTECNICI (PETARDI, BOTTI ...) DAL 30 DICEMBRE 2017 AL 6 GENNAIO 2018

PREMESSO CHE:

- è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno lungo le strade, le aree pedonali ed i giardini pubblici con lo scoppio di petardi, mortaretti, botti ed artifici pirotecnici.
- Al 1° gennaio 2017 si sono contati in tutta Italia 184 feriti, causati dai danni dei botti per il Capodanno 2017 e che sono stati numerosi i feriti anche a distanza di ore dal cuore dei festeggiamenti.
- La fascia d'età di questi feriti per lo scoppio di petardi è tra i 16 ed i 46 anni.
- Tale attività, benché lecita nella misura in cui si faccia ricorso ad artifici pirotecnici di libera vendita nei termini e nei modi previsti dalla legge, può costituire un pericolo potenziale ed oggettivo in quanto è in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi solamente assiste o transita nel luogo dello scoppio, specie se si tratta di luoghi particolarmente affollati.
- Sono sempre più numerose le famiglie che lamentano l'uso sconsiderato di tali mortaretti, petardi e botti da parte di persone che spesso non rispettano le minime precauzioni di utilizzo, gli orari e la tutela del benessere animale o di soggetti deboli, quali bambini ed anziani.

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, ritenendo non sufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale, al buon senso e alla sensibilità collettiva per prevenire ogni rischio collegato all'ordine, alla incolumità ed alla sicurezza pubblica.
- Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della Legge n.° 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dei cittadini, ai sensi dell'art. 13 della legge medesima.

VISTI:

- l'art. 13 bis, comma 1°, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- La Legge regionale n.° 24/2003 recante la disciplina della Polizia Amministrativa Locale che all'art. 11, comma 3, dispone che *“i Comuni esercitano, ai sensi dell'art 118 della*

Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della Legge Regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale” e all’ art. 14 prevede che il Corpo di Polizia Municipale garantisca l’ordinato svolgimento, tra l’altro, della vivibilità e sicurezza urbana.

- L’art. 54, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*.
- Il D. Lgs. 4 aprile 2010 n. 58 recante: *“Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”*.
- Gli articoli 544 *ter*, c.p. *“Maltrattamento animali”*, 659 c.p. *“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”* e 703 c.p. *“Accensioni ed esplosioni pericolose”*.
- Il regolamento comunale di Polizia Urbana.
- La nota dell’Assessore Regionale all’Ambiente, all’Energia e Sviluppo Sostenibile, dottoressa Claudia Maria Terzi, con la quale si invitano tutti i Sindaci lombardi *“a ridurre ogni ulteriore possibile fonte d’immissione di gas e particolati atmosferici. Tra queste fonti si richiamano ... i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno ... che producono negli scoppi prodotti particolarmente nocivi, quali potassio (K), bario (Ba), magnesio (Mg), alluminio (Al), zolfo (S), piombo (Pb) ...”*, anche al fine di non aggravare le condizioni meteorologiche particolarmente critiche per la formazione e l’accumulo degli inquinanti.

ORDINA IL DIVIETO

ai soggetti non titolari di licenza di cui all’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (cd. *TULPS*), per le motivazioni date in premessa, **di accendere e di far esplodere petardi, mortaretti, botti o artifici simili per il periodo fra le ore 00.00 del 30 dicembre 2017 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2018:**

- **in tutti i luoghi in cui si svolgano manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;**
- **in tutti gli spazi pubblici, quali parchi, piazze e strade, specie se particolarmente frequentati da persone (in particolare da bambini ed anziani);**
- **in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi a meno di 100 metri da ricoveri ed allevamenti di animali;**
- **a distanza inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio di incendio;**
- **da terrazze e balconi.**

RACCOMANDA DI

- 1) acquistare i prodotti consentiti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e siano dotati della marchiatura di conformità CE;
- 2) non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero rinvenirsi;
- 3) non affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano un certo grado di perizia per essere impiegati, ricordando che i prodotti di libera vendita non devono essere considerati dei giocattoli e che la loro vendita è vietata ai minori di anni 14.

INFORMA CHE

Le violazioni rispetto a quanto sopra stabilito saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00= ad € 500.00= ai sensi dell’art. 7 *bis*, comma 1 del D.Lgs.

n.° 267/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari ad € 50.00, ai sensi dell'art. 16 della Legge n.° 689/1981, **salvo che il fatto non costituisca reato**.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli art. 347 del Codice Procedura Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE CHE

alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione all'albo *on line*.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Como entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199;
- avanti al T.A.R. entro 60 giorni;

I termini di cui sopra decorrono alla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo *on line* del Comune.

Si invia il presente provvedimento al:

- Prefetto di Como;
- Comando Carabinieri di Lurate Caccivio.

Dalla residenza comunale, 30 dicembre 2017

Sindaco
Valerio Perroni